



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 dicembre 2018 n.177

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare in particolare gli atti giuridici e le norme dell'Ue in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 27 dicembre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO IN RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2366**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente decreto delegato è finalizzato a recepire nella legislazione sammarinese, come previsto nella Convenzione Monetaria con l'Unione europea, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento prestati nell'Unione europea, e successive rettifiche del 23 aprile 2018 e del 23 maggio 2018.

2. Il recepimento avviene sia mediante introduzione diretta nel presente decreto delegato di disposizioni speciali, applicabili unicamente alla materia dei servizi di pagamento, sia mediante adeguamento delle disposizioni generali contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:
a) "BCSM", la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

- b) “direttiva PSD2”, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e successive modifiche;
- c) “LISF”, la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- d) “servizi di pagamento”, le attività elencate e descritte alla Lettera I dell’Allegato 1 della LISF;
- e) “servizio di disposizione di ordine di pagamento”, un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
- f) “servizio di informazione sui conti”, un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Art. 3

(Autorità competente)

1. La BCSM, già autorità di vigilanza e di regolamentazione ai sensi e per gli effetti della LISF, è considerata quale autorità competente ai fini della direttiva PSD2.
2. La BCSM può pertanto adottare provvedimenti, anche di natura normativa, diretti al recepimento della summenzionata direttiva e a definirne gli aspetti applicativi, anche in coordinamento con istituzioni, organi o organismi dell’Unione europea a ciò competenti.

Art. 4

(Soglie)

1. Fatto salvo quanto disposto in generale dall’articolo 7, comma 1, della LISF, la BCSM con proprio regolamento può stabilire, per talune categorie di prestatori di servizi di pagamento, procedure semplificate o esenzioni dal regime autorizzativo di cui alla norma generale sopra citata, in applicazione di soglie qualitative ovvero quantitative dalla stessa stabilite in conformità alla direttiva PSD2.

Art. 5

(Registro dei prestatori di servizi di pagamento)

1. E’ costituito presso la BCSM il registro pubblico dei prestatori di servizi di pagamento.
2. La BCSM con proprio regolamento stabilisce, in conformità alla direttiva PSD2, gli estremi identificativi e gli elementi informativi da iscrivere nel registro, la disciplina, la formazione, l’organizzazione del medesimo registro, le modalità di consultazione da parte del pubblico nonché i collegamenti con gli altri pubblici registri istituiti presso la BCSM ai sensi della LISF.

Art. 6

(Provvedimenti specifici)

1. Fatto salvo quanto disposto in generale dagli articoli 38 e 39 della LISF, la BCSM adotta provvedimenti specificatamente diretti a facilitare l’accesso ai sistemi di pagamento e ai servizi relativi ai conti di pagamento in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria.

Art. 7

(Speciali regole di comportamento)

1. Fatto salvo quanto previsto in generale dall'articolo 66 della LISF, il prestatore di servizi di pagamento:
 - a) è soggetto all'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi stabiliti dalla stessa LISF ovvero dai provvedimenti emanati dalla BCSM;
 - b) non addebita, all'utente di servizi di pagamento, le spese inerenti alla messa a disposizione delle informazioni individuate dalla BCSM nei propri provvedimenti in materia.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 8

(Impianto definitorio)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della LISF, è aggiunta la seguente definizione:
"bb bis) prestatore di servizi di pagamento": soggetto che svolge una o più attività di cui alla lettera I dell'Allegato 1."

Art. 9

(Obblighi informativi in fase autorizzativa)

1. All'articolo 7 della LISF, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite, il soggetto autorizzato informa senza indugio l'autorità di vigilanza."

Art. 10

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della LISF, la lettera a) è sostituita come segue:
"a) non soddisfa più i requisiti minimi di cui al Capo IV, e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione, o non informa l'autorità di vigilanza di cambiamenti rilevanti a tale riguardo;"
2. Al comma 1 dell'articolo 10, la lettera b) è sostituita come segue:
"b) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente;"
3. Al comma 1 dell'articolo 10, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) costituisce una minaccia per la stabilità del sistema o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività."

Art. 11

(Servizi di pagamento)

1. La lettera I dell'Allegato 1 della LISF è così sostituita:
"I) Servizi di pagamento
Per servizi di pagamento si intendono:
 - a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

- b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- c) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- d) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- e) emissione di strumenti di pagamento ovvero convenzionamento di operazioni di pagamento;
- f) rimessa di denaro;
- g) servizi di disposizione di ordine di pagamento;
- h) servizi di informazione sui conti.”.

Art. 12

(Coordinamento con la LISF)

1. Il presente decreto delegato è norma speciale e prevalente rispetto alla LISF per le materie dallo stesso disciplinate.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto delegato trovano applicazione le generali disposizioni contenute nella LISF.

Art. 13

(Norme attuative)

1. Le disposizioni emanate da BCSM ai sensi di norme abrogate, sostituite o modificate dal presente decreto delegato continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati da BCSM per effetto del presente decreto delegato.
2. Le disposizioni del presente decreto delegato che presuppongono l'adozione da parte di BCSM di norme attuative, troveranno applicazione secondo le modalità e i tempi indicati dalle predette norme.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti